

Legge federale sul prezzo fisso dei libri (LPLib)

del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 103 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 2009²;
visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 2009³,
decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende:

- a. promuovere la varietà e la qualità del bene culturale libro;
- b. garantire che il maggior numero possibile di lettori abbia accesso ai libri a condizioni ottimali.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il prezzo dei libri nuovi, privi di difetti, scritti in una lingua nazionale svizzera e:

- a. editi in Svizzera;
- b. importati in Svizzera a titolo professionale; o
- c. commercializzati in Svizzera.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *libro*: ogni prodotto editoriale in forma stampata e ogni prodotto combinato di cui il prodotto editoriale in forma stampata è l'elemento principale; non sono segnatamente considerati libri i giornali, i periodici, le partiture e i prodotti cartografici;

¹ RS 101

² FF 2009 3533

³ FF 2009 3565

- b. *prezzo di vendita finale*: il prezzo al quale il libro è offerto all'acquirente finale in Svizzera, IVA inclusa;
- c. *acquirente finale*: chi acquista libri per fini diversi dalla rivendita;
- d. *libraio*: chi vende a titolo professionale libri ad acquirenti finali.

Art. 4 Determinazione del prezzo

¹ L'editore o l'importatore stabilisce il prezzo di vendita finale dei libri da lui editi o importati.

² Pubblica il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o della modifica del prezzo, indicando anche la data di uscita del libro o la data della modifica del prezzo.

³ Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi dei libri (art. 4 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1985⁴ sulla sorveglianza dei prezzi). Può proporre al Consiglio federale di stabilire mediante ordinanza le differenze massime di prezzo ammesse rispetto all'estero, tenuto conto delle regioni linguistiche.

Art. 5 Prezzo fisso

I librai possono vendere i libri soltanto al prezzo di vendita finale stabilito conformemente all'articolo 4.

Art. 6 Sconto generale

I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale.

Art. 7 Sconti particolari

¹ Sul prezzo di vendita finale possono essere accordati sconti:

- a. in caso di vendita a biblioteche pubbliche che dispongono di un budget annuo per l'acquisto di libri di:
 - 1. al massimo 500 000 franchi: fino al 10 per cento,
 - 2. oltre 500 000 e al massimo 1 000 000 di franchi: fino al 15 per cento,
 - 3. oltre 1 000 000 di franchi: sconto libero;
- b. in caso di vendita di più esemplari dello stesso libro:
 - 1. da 11 a 50 esemplari: fino al 10 per cento,
 - 2. da 51 a 100 esemplari: fino al 15 per cento,
 - 3. oltre i 100 esemplari: fino al 20 per cento;
- c. in caso di vendita in blocco di una serie di opere connesse o di prenotazione di un'opera prima della sua pubblicazione completa: sconto libero;

⁴ RS 942.20

- d. per i libri che i club del libro vendono ai loro membri in una veste tipografica propria e a una data posteriore a quella dell'edizione originale: sconto libero.

² Tali sconti sono cumulabili con quello di cui all'articolo 6, ma non tra loro.

Art. 8 Durata del prezzo fisso

Se un libro è stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero, l'editore o l'importatore può dichiarare che il vincolo del prezzo fisso è terminato. Deve pubblicare previamente la relativa dichiarazione.

Art. 9 Vendita a commercianti estranei al settore

Gli editori, gli importatori e i grossisti non possono rifornire a prezzi più bassi o a condizioni comunque più favorevoli i librai il cui assortimento non sia composto prevalentemente di libri.

Art. 10 Azioni

¹ Chi è lesa o minacciata nei suoi interessi economici da un'infrazione agli articoli 4-9 può domandare al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

² Può chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

³ Può, giusta il Codice delle obbligazioni⁵, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 11 Azioni di organizzazioni

Le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche:

- a. dalle associazioni professionali ed economiche d'importanza nazionale o regionale autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici:
 - 1. degli editori,
 - 2. degli importatori,
 - 3. dei grossisti,
 - 4. dei librai,
 - 5. degli autori;
- b. dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

⁵ RS 220

Art. 12 Rappresentante del settore

¹ Il settore designa un rappresentante incaricato di tutelare gli interessi dei suoi membri indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

² Il rappresentante del settore può proporre le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

Art. 13 Tribunali arbitrali

I tribunali arbitrali permanenti specializzati nell'applicazione della presente legge devono:

- a. accettare tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria, se le parti li adiscono in base a un patto d'arbitrato valido;
- b. offrire le stesse condizioni a tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria;
- c. essere indipendenti dalle associazioni di categoria.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 2011⁶

Termine di referendum: 7 luglio 2011

⁶ FF 2011 2461